



MODULAR[®]
 programma assicurativo per l'impresa

polizza
MULTIRISCHI DELL'AZIENDA
 per l'artigianato e la piccola e media impresa

“PARTE A” EDIZIONE 01/01/2008

INDICE

Guida alla Polizza	pag. 1
Nota informativa ISVAP	pag. 3
Informativa Privacy	pag. 4
Definizioni comuni	pag. 5
Incendio	pag. 6
Furto e rapina	pag. 13
Responsabilità civile	pag. 19
Tutela giudiziaria	pag. 25
Guasti alle macchine	pag. 27
Elettronica	pag. 29
Vetri - Cristalli - Insegne	pag. 31
Sinistri	pag. 32
Condizioni generali comuni	pag. 36
Attività No-Problem	pag. 37
Norme giuridiche	pag. 39

UNIPOL
 ASSICURAZIONI

Guida alla lettura della sua polizza

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto UNIPOL ASSICURAZIONI.

La Sua polizza MULTIRISCHI DELL'AZIENDA è formata:

- dal presente libretto “**PARTE A**”, che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la **nota informativa** e l'**informativa privacy**;
- dalla “**PARTE B**”, con l'indicazione di che cosa Lei ha scelto di assicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contiene le condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza e le Sue dichiarazioni sul rischio.

La **nota informativa**.

L'**informativa privacy**.

Le **definizioni** spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza.

Le **condizioni generali di assicurazione** stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutati i danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro.

Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando le **condizioni particolari**, ad esempio includere una specifica garanzia.

Le **norme contrattuali comuni** rappresentano norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premio e il tacito rinnovo della polizza.

Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziato**, e sono da leggere con particolare attenzione.

Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l'Agente Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Nota Informativa

Ramo Danni esclusa R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione.

Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna - ITALIA, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

1. Informazioni relative al contratto

1.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con la Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia.

Anche per tali assicurazioni la Unipol propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

1.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli all'ufficio **Unipol Risponde**, via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - telefono 051/5076554, telefax 051/5076555, e-mail: unipolrisponde@unipol.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale

21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

2. Informazioni relative ai sinistri

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.

3. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari.

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Il Direttore Generale
(Federico Corradini)



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti (3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (5).

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (6).

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrà contattare il Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al recapito sopra indicato - e-mail: privacy@unipolgf.it.

Per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco di coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili potrà consultare il sito www.unipol.it o rivolgersi al suddetto Responsabile per il riscontro.

– NOTE –

- (1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- (3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- (4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di diversi servizi (liquidazione sinistri nei rami danni, attività legale, antifrode, privacy, sistemi informativi, ecc.) condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol.
- (5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- (6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e comuni a tutti i settori, significano:

ASSICURATO

La persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

AZIENDA

L'attività artigianale o industriale organizzata al fine della produzione, trasformazione o manutenzione di merci e prodotti, esercitata nell'ubicazione indicata sulla "PARTE B" di polizza, inclusa l'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda stessa.

COMPAGNIA

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

CONTRAENTE

La persona che stipula la polizza.

DEPOSITO DI RISERVA

I locali siti nell'ubicazione indicata nella "PARTE B" di polizza, al di fuori dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda e destinati a deposito di macchinari, attrezzature, merci e prodotti dell'azienda assicurata stessa.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il fatto dannoso previsto in polizza.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale.

INCENDIO

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

LOCALI

I locali, di proprietà dell'Assicurato o in locazione, adibiti all'attività dichiarata, incluse le dipendenze separate purché nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata. Sono compresi: le opere di fondazione od interrate, recinzioni, finiture, infissi, soppalchi, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altre considerate immobili per natura o destinazione, ad eccezione delle insegne, le quali sono escluse sia dalla presente voce che dalla successiva CONTENUTO. Con l'esclusione inoltre di quant'altro rientra nella definizione di CONTENUTO.

CONTENUTO

I beni, adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

macchinari e attrezzature:

macchine, macchine a controllo numerico e/o per elettroerosione con il relativo elaboratore di processo centralizzato o al servizio della singola macchina, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività dichiarata, impianti di prevenzione e di allarme, macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato, mobilio ed arredamento industriale e quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze dell'azienda. Compresi rivestimenti, soffittature, soppalchi, opere ed impianti in genere non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario, nonché enti all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata;

arredamento d'ufficio:

mobilio, cancelleria, oggetti d'arte e quadri d'autore di valore singolo non superiore a € 5.000,00; denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, fino a € 3.000,00 complessivi; casseforti ed armadi di sicurezza escluso quanto rientra nella definizione di COSE PARTICOLARI;

macchine ed elaboratori elettronici per l'ufficio:

macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computers e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, ed ogni altra macchina elettrica o elettronica per l'ufficio;

merci e prodotti:

merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, cose e veicoli di terzi in lavorazione o in consegna o in custodia. Infiammabili e merci speciali nei limiti di quanto dichiarato in polizza (esclusi quelli contenuti in apposito deposito separato, non assicurabili). Merci poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata e quelle custodite sottotetto dell'adiacente abitazione dell'Assicurato. Nel valore sono comprese, se dovute, tutte le relative imposte.

COSE PARTICOLARI

Qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

MERCI SPECIALI

Celluloide, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi, materie plastiche espansive o alveolari, schiuma di lattice.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

INFIAMMABILI

Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

LOCALI SEPARATI

I locali fra loro disgiunti da spazio vuoto di almeno un metro o da muro pieno, intendendosi per muro pieno un muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizi pieni di spessore non inferiore a 13 cm. o in conglomerati incombustibili o laterizi forati di spessore non inferiore a 20 cm.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

ONDA SONICA

Onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

ATTI DI TERRORISMO

Si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, nella forma "a valore intero", purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

a) Incendio

b) Fulmine

Con esclusione dei conseguenti danni elettrici.

c) Urto di veicoli di terzi, onda sonora, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.

d) Esplosione, implosione, scoppio

Con esclusione dei danni:

- da ordigni esplosivi;
- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.

e) Acqua condotta

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Le spese sostenute per la ricerca, nei locali assicurati, della rottura e riparazione sono indennizzate fino ad un massimo di € 2.500,00 e nella forma "a primo rischio assoluto".

Con esclusione dei danni:

- da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione.

f) Fumo

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

g) Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incendio e non)

Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi.

Con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto, assicurabili al settore FURTO E RAPINA.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.

h) Eventi atmosferici

Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti.

Con esclusione dei danni:

- a vetrate, lucernai, tettoie;

- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da sovraccarico di neve;
- da allagamenti, slavine, frane e mareggiate.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 750,00 per ogni sinistro, elevato a € 2.000,00 per enti posti sotto tettoie o all'aperto e per i danni da grandine a lastre in fibrocemento o a manufatti in materia plastica. In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.

Sono inoltre in garanzia:

i) Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore INCENDIO determinati da colpa grave.

l) I guasti arrecati dai soccorritori

allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.

m) Danni conseguenziali

I danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

n) Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% delle somme assicurate rispettivamente per i LOCALI ed il CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro.

o) Spese di ricerca e riparazione rottura delle tubazioni di distribuzione gas

Le spese sostenute per la ricerca, nei locali assicurati, della rottura e riparazione delle tubazioni di distribuzione di gas.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 2.500,00.

p) Oneri di ricostruzione

I costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- f) da gelo;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

1.3 LOCALI IN LOCAZIONE

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal settore INCENDIO, ai locali dell'azienda tenuti in locazione dall'Assicurato.

1.4 DEPOSITO DI RISERVA

L'assicurazione comprende il deposito di riserva a condizione che la relativa ubicazione sia indicata nella "PARTE B" di polizza.

1.5 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.6 BUONA FEDE

Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle "ATTIVITÀ DELL'AZIENDA" e "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" della "PARTE B" di polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in

buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all'atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

1.7 ENTI POSTI PRESSO TERZI

Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dal settore INCENDIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per ubicazione:

- i macchinari e le attrezzature dell'azienda posti presso terzi, sia in occasione di riparazioni degli stessi che durante l'esecuzione di lavori;
- le merci, di proprietà dell'Assicurato, in lavorazione presso terzi, o durante esposizioni, fiere e mostre.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata e il relativo codice, se previsto, sono indicati nella facciata della "PARTE B" di polizza.

2.1 DANNI INDIRETTI A PERCENTUALE

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. g) della Garanzia Base, sull'importo di ogni sinistro indennizzabile, relativamente alle partite 1) LOCALI e 2) CONTENUTO, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell'Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.

La garanzia non è operante per i danni da FENOMENO ELETTRICO ed ATTI DI TERRORISMO qualora prestati.

2.2 RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-

tata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2.3 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in eccedenza a quanto previsto dall'art. 1.1 lett. n) della Garanzia Base, indennizza le spese ragionevolmente sostenute per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

2.4 VEICOLI DI PROPRIETÀ - codice 310

La Compagnia, indennizza i danni subiti dai veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato purché trovatisi nell'ambito dell'azienda, a seguito di uno degli eventi previsti dalla Garanzia Base, fermo restando le franchigie, limiti di risarcimento ed esclusioni di ogni singola garanzia.

2.5 INTEGRAZIONE DELLE GARANZIE INCENDIO - codice 420

La Compagnia, preso atto che sui beni dell'azienda esistono altre polizze incendio e relative variazioni sottoscritte con altre Compagnie in data antecedente la stipula del presente contratto, si impegna a prestare tutte le garanzie operanti nel settore INCENDIO della presente polizza e non comprese nei contratti già stipulati con altre Compagnie, per le somme da esse garantite considerate partita per partita senza compensazione fra di loro. Ai fini della determinazione del valore globalmente assicurato partita per partita si procederà per sommatoria di partite o gruppi di partite uguali ed omogenee. Per tali aggregazioni vale il disposto all'art. 1.7 del settore SINISTRALI.

2.6 FENOMENO ELETTRICO - codice 404

Si intende operante la Condizione Particolare 113 con le seguenti modifiche:

- il limite d'indennizzo per anno assicurativo corrisponde alla somma specificamente assicurata;
- la franchigia per ogni sinistro viene elevata a € 500,00.

2.7 FENOMENO ELETTRICO - codice 414

(Richiamabile solo se operante la c.p. 100 o 110)

A parziale deroga dell'art. 1.2 n° 3) "limiti d'indennizzo" la Compagnia indennizza i danni da scariche, correnti o da altri fenomeni elettrici con il limite della somma specificamente assicurata per anno assicurativo;

CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

74 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizze di assicurazione.

85 IMPIANTO AUTOMATICO DI ASPIRAZIONE NELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Il Contraente dichiara che l'impianto automatico di aspirazione provvede al trasporto continuo dei casami di lavorazione all'esterno del fabbricato in sili incombustibili. Resta inteso che all'impianto di aspirazione devono essere collegate almeno 9/10 delle macchine mordenti presenti in azienda (per macchine mordenti si intendono le macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere; convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 kW).

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata minimo non indennizzabile.

100 ALL - RISKS

Gli art. 1.1 "RISCHI ASSICURATI" e 1.2 "RISCHI ESCLUSI" della GARANZIA BASE si intendono integralmente sostituiti dai seguenti:

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, nella forma "a valore intero" purché non diversamente previsto, indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati all'art. 1.2 n° 3) le spese necessariamente sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
- rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare,

comprese le spese di montaggio e smontaggio, le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;

- c)** ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, del gas, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; relativamente alle spese di cui ai punti **a)**, **b)**, **c)** la garanzia è operante a “primo rischio assoluto”.

1.2 RISCHI ESCLUSI – DELIMITAZIONI DI GARANZIA – LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

1) RISCHI ESCLUSI

La Compagnia non indennizza:

a. i danni causati da o dovuti a:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- contaminazione chimica, biologica o nucleare;
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- natura elettrica senza concorso di causa esterna (limitatamente alle macchine ed elaboratori elettronici per ufficio);
- cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

b. i danni di:

- furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, scippo e loro tentativi;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, inquinamento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
- errata manovra;

inoltre, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, i danni di:

- crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti;
- guasti o rotture meccanici, anormale funzionamento;

salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c. i danni causati da o dovuti a:

- umidità, brina e condensa, siccità, animali o vegetali in genere;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei locali, macchinari ed impianti;
- difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione o calcolo;

– mancata e/o anormale manutenzione, montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di locali;

inoltre, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, i danni di:

- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;

salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

2) DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. Relativamente ai danni materiali causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si intendono esclusi i danni:

- a vetrate, lucernai, tettoie;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.

I danni materiali causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

2. Relativamente ai danni materiali causati da sovraccarico di neve la Compagnia non indennizzerà i danni a locali, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

3. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

3) LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

a. Franchigie/Scoperti

- Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti importi:

- scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, attentati, terrorismo e sabotaggio;
- scoperto del 10% con il minimo di € 750,00, elevato a € 2.000,00 per enti posti sotto tettoie o all'aperto e per lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica, per danni causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportate;
- franchigia € 1.000,00 per ogni altra causa.

b. Limiti di indennizzo

Limitatamente agli eventi sottoriportati la Compagnia non indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto indicato:

- 70% della somma assicurata alle rispettive partite per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, attentati e terrorismo, grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate, sovraccarico neve;
- 5% della somma assicurata alle partite Locali e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per le spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, deposito e ricollocamento di cui alle lett. **a)** e **b)** dell'art. **1.1**;
- € 10.000,00 per danni da gelo o occlusione di gronde e pluviali;
- € 5.000,00 per i danni da scariche, correnti o da altri fenomeni elettrici per anno assicurativo;
- € 5.000,00 per le spese per la ricerca e riparazione di cui alla lett. **c)** dell'art. **1.1**;
- € 10.000,00 per le spese relative ad onorari di progettisti e consulenti necessarie per la ricostruzione od il ripristino delle cose assicurate, distrutte o danneggiate;
- € 10.000,00 per ricostruzione di "cose particolari";
- € 3.000,00 per le spese di ricostituzione dei dati memorizzati su supporti informatici o per programmi informatici in licenza d'uso.

101 RICERCA DELLA ROTTURA (ACQUA CONDOTTA)

A parziale deroga dell'art. **1.1** lett. **e)** della Garanzia Base, si conviene di elevare il limite di indennizzo a € 10.000,00 per anno assicurativo.

107 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia.

Resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 2.000,00 per ciascun sinistro;

- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 10.000,00.

110 ALL-RISKS

Si intende operante la Condizione Particolare 100 con la precisazione che la franchigia per ogni altra causa, prevista all'art. **1.2** n° **3**) viene ridotta a € 500,00.

113 FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia indennizza, fino ad un massimo di € 2.500,00 per anno assicurativo e nella forma a "primo rischio assoluto", i danni che si manifestassero alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, se risultano assicurate le partite "LOCALI in proprietà" e "CONTENUTO" o, qualora risulti assicurata una sola delle due partite, agli enti compresi nella rispettiva definizione, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Con esclusione dei danni:

- a tubi elettronici, valvole termoioniche o a lampade elettriche;
- dovuti ad usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- agli enti compresi nella definizione di MACCHINE ED ELABORATORI ELETTRONICI PER UFFICIO assicurabili al settore ELETTRONICA.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

114 FENOMENO ELETTRICO

Si intende operante la Condizione Particolare **113** con le seguenti modifiche:

- il limite di indennizzo per anno assicurativo viene elevato a € 5.000,00;
- la franchigia per ogni sinistro viene elevata a € 250,00.

229 SOVRACCARICO DI NEVE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve, compresi quelli che si verificassero all'interno dei locali ed al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere provocato direttamente dal peso della neve.

Con esclusione dei danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, anche se conseguente ad un evento coperto dalla presente condizione particolare;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in corso di rifacimento (a meno che il rifacimento non sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto.

INCENDIO

La garanzia è prestata con la franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione della polizza, una somma maggiore al 50% della somma assicurata alle singole partite.

230 ATTI DI TERRORISMO

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. a) della Garanzia Base, la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia "Atti di terrorismo" mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

416 SPESE DI RICOSTRUZIONE DI COSE PARTICOLARI

Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito

dal settore INCENDIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00 e nella forma a "primo rischio assoluto", le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

121 ESCLUSIONE DELLE GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI - EVENTI ATMOSFERICI - ACQUA CONDOTTA

Si conviene di escludere dall'art. 1.1 della Garanzia Base i danni causati da:

- **Eventi sociopolitici e dolosi** di cui alla lettera **g)**. Si intendono esclusi anche i danni da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, causati da eventi sociopolitici e dolosi;
- **Eventi atmosferici** di cui alla lettera **h)**;
- **Acqua Condotta** di cui alla lettera **e)**. Si intendono escluse anche le spese per la ricerca della rottura e riparazione.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

LOCALI

I locali adibiti all'attività dichiarata, incluse le dipendenze separate, purché trovantisi nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata e adibite ad uffici, servizi aziendali e sociali, depositi di merci e prodotti dell'azienda stessa.

CONTENUTO

I beni posti nei locali dell'azienda e adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

macchinari e attrezzature:

macchine, macchine a controllo numerico e/o per elettroerosione, attrezzature, utensili, arredamento industriale, impianti di prevenzione e di allarme. Con esclusione delle parti costituite da metallo prezioso o pietre preziose. Limitatamente agli autoriparatori, sono compresi i veicoli di terzi purché oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione;

arredamento d'ufficio:

complesso mobiliare, (mobilio, cancelleria, registri, stampati), oggetti d'arte e quadri d'autore di valore singolo non superiore a € 5.000,00, casseforti e armadi di sicurezza escluso il rispettivo contenuto;

macchine ed elaboratori elettronici per ufficio:

macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computers e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, ed ogni altra macchina elettrica o elettronica per l'ufficio;

merci e prodotti:

merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, cose di terzi in lavorazione, consegna o custodia. Merci e prodotti dell'azienda custoditi sottotetto dell'adiacente abitazione dell'Assicurato. Nel valore sono comprese, se dovute, tutte le relative imposte.

Sono esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolte o montate.

SCASSO

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

RAPINA

Sottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minaccia alla persona.

LASTRE ANTISFONDAMENTO

Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con

interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (poli-carbonato).

VALORI

Denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, purché inerenti l'attività dichiarata nella "PARTE B" di polizza.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a "primo rischio assoluto", indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

a) Furto

delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto abbia asportato le cose custodite nei locali che le contengono e indicati nella "PARTE B" di polizza:

- a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; in questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- mediante l'uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o agli addetti. La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7° giorno successivo, restando in ogni caso fermi gli obblighi in caso di sinistro previsti dall'art. 1.1 del settore SINISTRI. In particolare l'Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri.

b) Rapina

avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

c) Guasti cagionati dai ladri

nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:

- alle cose assicurate (esclusi denaro e valori), purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. **a)** e **b)**;
- ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. **a)** e **b)**;
- ai componenti degli impianti di allarme posti anche all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

La garanzia è prestata entro i limiti delle somme assicurate per le partite CONTENUTO e/o MACCHINARI/ATTREZZATURE.

d) Atti vandalici cagionati dai ladri

alle cose assicurate (escluso denaro e valori) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limiti delle somme assicurate per le partite CONTENUTO e/o MACCHINARI/ATTREZZATURE, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle precedenti lett. **a)** e **b)**.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

e) Furto di merci presso terzi

La garanzia è prestata entro il limite del 5% della somma assicurata alla partita **1)** CONTENUTO, per merci che si trovino in lavorazione presso terzi, ciò relativamente a quanto stabilito alle lettere **a)** Furto **b)** Rapina **c)** Guasti cagionati dai ladri (alla sola merce) che precedono.

f) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dell'azienda

L'assicurazione comprende i danni da furto previsti all'art. **1.1** lett. **a)** della Garanzia Base anche se commesso da un dipendente dell'azienda e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

g) Furto e rapina di denaro e valori

La garanzia è prestata entro il limite del 10% della somma assicurata alla partita **1)** CONTENUTO con il massimo di € 3.000,00, per denaro e valori comunque custoditi all'interno dei locali dell'azienda.

h) Attrezzature dell'azienda all'esterno dei locali

Sono compresi i danni da furto o rapina ed i guasti cagionati dai ladri alle attrezzature (escluse le insegne) poste all'esterno dei locali, ma comunque nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata, purché fisse per uso e destinazione. La garanzia è prestata con lo scoperto del 20%, con il minimo di € 150,00 per ogni sinistro, elevato a € 250,00 per i guasti cagionati dai ladri.

i) Limitatamente alle autorimesse

la garanzia si intende estesa al furto dei veicoli di proprietà di terzi, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell'autorimessa stessa, purché con presenza delle persone addette al servizio. Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi in ogni caso autoradio, mangianastri, lettori CD e audiovisivi non stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a)** da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- b)** causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono - salvo quelle previste all'art. **1.1** lett. **f)** della Garanzia Base - nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
- c)** causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- d)** alle cose riposte esternamente ai locali assicurati, salvo quanto previsto all'art. **1.1** lett. **c)** ed **h)** della Garanzia Base;
- e)** ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia relativi all'attività assicurata;
- f)** causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- g)** causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h)** non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- i)** ad animali in genere;
- l)** dovuti a truffa;

m) verificatisi a seguito di furto con destrezza.

1.3 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.4 VEICOLI PARCHEGGIATI NEI LOCALI DELL'AZIENDA

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali o nell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata, la garanzia è prestata con uno scoperto del 15%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

1.5 SCOPERTO

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, si applicherà un unico scoperto nella misura massima del 40%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata e il relativo codice sono indicati nella facciata della "PARTE B" di polizza.

2.1 VALORI IN CASSAFORTE CONTRO IL SOLO RISCHIO DEL FURTO - codice 133

La garanzia è prestata per i valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore a 100 Kg, posta nei locali dell'azienda.

La Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1.1 lett. a) della Garanzia Base, abbia inoltre violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso.

2.2 VALORI CONTRO IL SOLO RISCHIO DELLA RAPINA - codice 223

La garanzia è prestata, per i valori riposti sia dentro che fuori dai mezzi di custodia, contro il rischio della rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o

minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%.

2.3 PORTAVALORI - codice 473

L'assicurazione copre la sottrazione di denaro o valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'azienda per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina.

La garanzia è prestata:

- durante l'orario di servizio tra le ore 7 e le ore 23;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;
- con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.

2.4 MERCI TRASPORTATE - codice 130

La Compagnia, nella forma a "primo rischio assoluto", indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto, compreso eventuali soste, su autoveicoli di proprietà od in uso all'azienda, causati da:

- **furto o rapina** sempreché il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, e lo stesso sia completamente chiuso e non telonato;
- **incendio**;
- **esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi**;
- **scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici**;
- **urto** con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 per sinistro.

L'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

2.5 FURTO DI MERCI ALL'APERTO - codice 440

La Compagnia, nella forma a "primo rischio assoluto" e fino alla concorrenza della somma assicurata, indennizza il furto, a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle merci o prodotti poste all'aperto

nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda, compreso, se assicurato, il deposito di riserva.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- fornita di illuminazione;
- completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m, con una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto antistrappo;
- protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da Ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n. 1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto su tutti i cancelli di accesso;
 - registratore di eventi (di controllo);
 - trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniquale volta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Con esclusione del furto di alluminio, rame ed ottone. La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% ed il minimo di 2.500,00 €. Tale scoperto sostituisce eventuali altri scoperti previsti nel contratto.

Qualora si assicurino veicoli la garanzia è operante a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cri-

stalli, se presenti, siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell'azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave.

Si precisa che il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti del veicolo, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

A deroga dell'art. 1.8 del settore SINISTRI la somma assicurata non è reintegrabile automaticamente dopo il sinistro.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

96 SCOPERTO PER OGNI SINISTRO

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 250,00, limitatamente alla partita **1) CONTENUTO** e **2) MACCHINARI/ATTREZZATURE**.

70 INCLUSIONE DEL DEPOSITO DI RISERVA

La garanzia è estesa alle merci e prodotti, ai macchinari e attrezzature custoditi nel deposito indicato nella "PARTE B" di polizza.

216 INCLUSIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALL'APERTO PRESSO AUTORIPARATORI

L'assicurazione comprende il furto e la rapina dei veicoli di terzi oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione, in consegna all'azienda assicurata, posti all'aperto purché nell'ambito dell'area cortiliva dell'azienda assicurata. La garanzia è operante esclusivamente nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20, a condizione che i veicoli siano regolarmente chiusi e che le relative chiavi siano custodite dal titolare o dagli addetti dell'azienda.

Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti di veicoli è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi in ogni caso autoradio, mangianastri, lettori CD e audiovisivi non stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.

2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Il Contraente dichiara che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti del legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

62 RESIDENZA DELL'ASSICURATO NELL'AMBITO DELL'AZIENDA

Il Contraente dichiara che il titolare o un socio dell'azienda ha la residenza nel fabbricato adibito all'attività assicurata o comunque entro l'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata (viene equiparato al titolare o al socio anche il custode).

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

201 IMPIANTO DI ALLARME

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- n. 1 centralina autoprotetta;
- n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il

periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

203 IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- n. 1 centralina autoprotetta;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- registratore di eventi (di controllo);
- trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità con quanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

FURTO E RAPINA

235 SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termine del settore “Furto”, la Compagnia rimborsa le spese sostenute allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai

fini della loro definizione.

La garanzia è prestata con il limite d’indennizzo di € 1.000,00 per sinistro.

Restano ferme le altre condizioni contrattuali.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

ADDETTI

Le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato (si intendono pertanto esclusi i lavoratori interinali e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), i soci e gli associati in partecipazione, i titolari e i loro familiari, partecipanti all'attività descritta in polizza.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso Danno Biologico

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalso I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del Decreto Legge n° 626 del 19/9/94 "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (e successive modifiche e/o integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, così come modificato dal Decreto legislativo 38/2000,

cagionati alle persone di cui al precedente comma **b.1)**, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) buona fede I.N.A.I.L.

l'assicurazione di Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato e non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

d) Equiparazione ai dipendenti

Agli effetti delle garanzie **R.C.O.** ed **R.C.I.** di cui all'art. 1.1 lett. **b)** e **c)**, sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alla sola rivalso I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

e) Rivalso I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalso esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

f) Soci non dipendenti – associati in partecipazione – familiari dell'Assicurato (o dei soci) – amministratori – legale rappresentante

Si precisa che ai fini della Garanzia di Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O. /R.C.I.) di cui alle lettere **b)**, **c)** ed **e)** le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate. La Compagnia quindi si obbliga a tenere indenni tali persone da quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per rivalso esercitata dall'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o non all'I.N.A.I.L.

Nell'assicurazione R.C.T. si comprendono:

a.1) Fabbricati

La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, nonché degli spazi di pertinenza dell'azienda anche tenuti a giardino, compreso piante e alberi anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica. Se l'assicurazione è stipulata da parte di un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

a.2) Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi compresi quelli ai locali.

a.3) R.C. postuma annuale

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. s) della Garanzia Base la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, anche da incendio, avvenuti dopo l'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi e verificatisi entro un anno dalla data della loro esecuzione. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri denunciati alla Compagnia non oltre la data di scadenza della polizza stessa o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità e sempreché rimanga operante la garanzia R.C.T., fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

L'assicurazione non comprende:

- i danneggiamenti alle cose installate od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti dai veicoli oggetto di interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità.

La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20%, nel limite del massimale assicurato e comunque il risarcimento non potrà superare € 500.000,00.

a.4) Lesioni personali a non dipendenti che partecipano occasionalmente a lavori complementari

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico o scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

a.5) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente come tecnici

La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta (esclusi i lavoratori in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed interinali), mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro dell'Assicurato.

a.6) Lavori ceduti in subappalto

(Valida solo per Assicurati che subappaltano parte dei lavori in misura non superiore al 30% del fatturato annuo). La garanzia comprende la responsabilità che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e dipendenti delle ditte subappaltatrici (escluso le malattie professionali) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

a.7) Committenza auto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

a.8) Prelievo, rifornimento e consegna merci

La garanzia comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.

a.9) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

a.10) Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori.

a.11) Attività complementari

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124) in conseguenza dei sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;

- b) organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) servizio di sorveglianza anche armata;
- d) accompagnamento di clienti e/o studenti in occasione di visite guidate all'interno dell'azienda;
- e) proprietà o utilizzo di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda;
- g) partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, il tutto ovunque installato;
- i) proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- l) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni stesse;
- m) lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- n) lavori di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature;
- o) proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- p) committente dei rischi suelencati.

a.12) Limitatamente agli autoriparatori

La garanzia comprende i danni agli autoveicoli che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché il danno non derivi dal lavoro eseguito sul veicolo stesso. La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, con esclusione dei danni da furto e da incendio. Si intendono comunque compresi i danni subiti dai veicoli in seguito a caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

a.13) Responsabilità Civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei familiari dell'assicurato (o dei soci), degli amministratori e del legale rappresentante

La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività dichiarata in polizza.

a.14) Responsabilità Civile personale dei dipendenti

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sem-

preché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro il massimale previsto per la R.C.O.

a.15) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. l) della Garanzia Base, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia comprende i danni da incendio a cose di terzi. La presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite del massimale assicurato e con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

a.16) Danni alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

La garanzia comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione.

a.17) Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro. In nessun caso verrà risarcita per anno assicurativo somma superiore a € 30.000,00.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni:

- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- e) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- i) causati da furto;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- n) causati da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lett. a.7) della Garanzia Base;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- p) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- q) alle cose in costruzione o a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- s) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti all'esecuzione od omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- t) conseguenti: ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- u) derivanti da detenzione di merci, da parte dell'Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio della sua attività;
- v) per la garanzia "Fabbricati" di cui all'art. 1.1 lett. a.1) della Garanzia Base e limitatamente alla responsabilità derivante dalla proprietà: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; da spargimento d'acqua od a rigurgiti di fognature, salvo che siano conseguenti a

rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

- z) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla Legge.

1.3 FRANCHIGIA

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,000 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile.

1.4 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI

Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero delle persone addette all'azienda è quello dichiarato dal Contraente e indicato nella facciata della "PARTE B" di polizza, si conviene fra le Parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi);
- qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero di addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).

1.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

1.6 MASSIMO RISARCIMENTO

Fermi i massimali esposti in polizza, la Compagnia, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quelle R.C.O.-R.C.I., non risarcirà somma superiore complessivamente a € 5.000.000,00.

1.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per la garanzia cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

3 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa – alle medesime condizioni di cui all'art. 1.1 lett. b) e c) della Garanzia Base, ferme le esclusioni di polizza – ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;
- per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

23 ESCLUSIONE FRANCHIGIA

La franchigia prevista dall'art. 1.3 della Garanzia Base si intende annullata.

Rimane comunque operante una franchigia di € 150,00 limitatamente alle seguenti garanzie:

- a.2)** Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi;
- a.3)** R.C. postuma annuale;
- a.7)** Committenza auto;
- a.9)** Danni a mezzi sotto carico o scarico;

- a.10)** Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro;
- a.12)** Limitatamente agli autoriparatori.

37 FRANCHIGIA

La franchigia prevista all'art. 1.3 della Garanzia Base si intende elevata a € 500,00.

63 R.C. POSTUMA DECENNALE

A parziale deroga dell'art. 1.1 lett. a.3) della Garanzia Base il termine temporale previsto per la garanzia R.C. postuma si intende elevato a dieci anni dall'esecuzione dei lavori, purché il sinistro venga denunciato entro la data di scadenza della polizza stessa o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità e sempreché rimanga operante la garanzia R.C.T., fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

503 DANNI SUBITI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE AI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. c) della Garanzia Base, sono considerati terzi coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

La copertura non vale qualora l'Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

504 DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. h) della Garanzia Base, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, esclusi comunque lavoratori interinali o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

506 DITTA INDIVIDUALE

Il Contraente dichiara che l'attività, oggetto dell'assicurazione, è svolta esclusivamente dal Titolare, senza che lo stesso si avvalga di altre persone.

509 R.C. DA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E COMMITTENZA LAVORI

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. v) della Garanzia Base, la garanzia è estesa ai danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione.

Si intende inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n° 494/1996 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei locali, dei macchinari, delle attrezzature e delle macchine ed elaboratori elettronici per l'ufficio di pertinenza dell'attività assicurata e dell'eventuale deposito di riserva.

La garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque il risarcimento non potrà superare € 250.000,00 per anno assicurativo.

523 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. t) della Garanzia Base, la garanzia comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provoca-

to da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque il risarcimento non potrà superare € 50.000,00 per anno assicurativo.

530 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E LAVORO INTERINALE

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

1. "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche ed integrazioni);
2. persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa",

fino ad un numero pari al 30% degli "addetti" dichiarati in polizza arrotondato all'unità superiore ed in eccedenza agli stessi, presenti contemporaneamente in Azienda, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto 1).

Per quanto riguarda i lavoratori di cui al punto 2) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati dagli stessi, mentre per quanto riguarda i danni subiti questi vengono equiparati a prestatori di lavoro e pertanto l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli ed alle cose di proprietà di tali prestatori di lavoro.

550 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E LAVORO INTERINALE

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

1. "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche ed integrazioni);

2. persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa",

fino ad un numero pari al 50% degli "addetti" dichiarati in polizza arrotondato all'unità superiore ed in eccedenza agli stessi, presenti contemporaneamente in Azienda, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto 1).

Per quanto riguarda i lavoratori di cui al punto 2) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati dagli stessi, mentre per quanto riguarda i danni subiti questi vengono equiparati a prestatori di lavoro e pertanto l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli ed alle cose di proprietà di tali prestatori di lavoro.

572 DANNI CAUSATI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. r) della Garanzia Base, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini del settore RESPONSABILITÀ CIVILE.

La garanzia è prestata fino al 10% del massimale assicurato, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00.

65 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA R.C. INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE PRESSO TERZI

La garanzia non comprende i danni provocati dall'Assicurato durante i lavori di installazione, manutenzione, riparazione e posa in opera presso terzi.

524 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA R.C. POSTUMA

La garanzia R.C. postuma, prestata all'art. 1.1 lett. a.3) della Garanzia Base, si intende non operante.

525 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DANNI AD AUTOVEICOLI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA NON IN LAVORAZIONE PRESSO AUTORIPARATORI

La garanzia per i danni subiti dai veicoli in consegna e/o custodia, purché non in lavorazione presso autoriparatori, prestata all'art. 1.1 lett. a.12) della Garanzia Base, si intende non operante.

TUTELA GIUDIZIARIA

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

ADDETTI

Le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato (si intendono pertanto esclusi i lavoratori interinali e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), i soci e gli associati in partecipazione, i titolari e i loro familiari, partecipanti all'attività descritta in polizza.

SPESE LEGALI E PERITALI

Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

SINISTRO

Il fatto che genera la controversia.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi, a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza. La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività dichiarata. La garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività dichiarata. La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola, dai familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata, nonché, se l'Assicurato è una società, del legale rappresentante e degli amministratori oppure, se si tratta di una società di persone, dei soci.

Nel caso di controversie insorte tra più Assicurati garantiti con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) **Danni subiti**

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti – colposi o dolosi – di altri soggetti.

b) **Danni causati**

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

c) **Difesa penale**

Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione.

d) **Prodotti difettosi**

Controversie che hanno per oggetto la responsabilità civile per danni cagionati da prodotti difettosi fabbricati dall'Assicurato.

e) **Rapporti di lavoro**

Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola o con suoi agenti e rappresentanti.

f) **Locali dell'azienda**

Controversie relative alla locazione o alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

g) **Acquisti di beni o servizi**

Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 2.500,00.

Sono escluse le controversie di natura contrattuale relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato.

1.2 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- d) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- e) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- f) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
- g) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- h) relative ad inquinamento dell'ambiente;
- i) relative ad esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- m) inerenti al recupero crediti;
- n) relative o conseguenti all'ammissione dell'Assicurato ad una procedura concorsuale;
- o) relative o conseguenti all'interdizione o inabilitazione dell'Assicurato.

1.3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e precisamente:

- a) per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione;
- b) per gli altri casi trascorsi 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione.

In entrambe le ipotesi la garanzia è operante per le denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 12 mesi dalla cessazione della presente polizza o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante il settore TUTELA GIUDIZIARIA. Nel caso in cui la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra avente il medesimo oggetto o intervengano nella stessa variazione, gli anzidetti termini opereranno limitatamente alle maggiori somme, alle diverse prestazioni da essa previste e ai nuovi Assicurati. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

1.4 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati, relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

1.5 MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. In nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a due volte il massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

1.6 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI

Premesso che, all'atto della stipulazione della polizza, il numero delle persone addette all'azienda è quello dichiarato dal Contraente e indicato sulla facciata della "PARTE B" di polizza, si conviene fra le Parti che:

- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente comunica alla Compagnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;
- se, alla singola scadenza annuale, risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data e, in tale caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi);
- qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero di addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).

1.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi Europei.

GUASTI ALLE MACCHINE

È operante la sezione la cui somma assicurata e il relativo codice sono indicati nella facciata della "PARTE B"

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

Impianti elettrici e telefonici di pertinenza dei locali, macchine, macchine a controllo numerico e/o per elettroerosione e relativo elaboratore di processo, attrezzi, utensili (compresi relativi ricambi e basamenti), ascensori, montacarichi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività dichiarata.

Sono compresi: centrale termica, cabina elettrica, cabina di decompressione gas metano, sala compressori d'aria, macchinari e attrezzature posti all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata.

Sono esclusi: prototipi e macchine di prima esecuzione e quanto rientra nella definizione MACCHINE ED ELABORATORI ELETTRONICI PER UFFICIO assicurabili al settore ELETTRONICA.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

SEZIONE A: "TUTTI I RISCHI" - codice 851

La Compagnia, nella forma a "valore intero", indennizza i danni materiali e diretti agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature assicurati, collaudati, installati e pronti per l'uso a cui sono destinati, causati da:

a) Fenomeni elettrici

Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da cause esterne agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature.

b) Rotture meccaniche

Rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni anomale, corpi estranei.

c) Errori dell'operatore

Imperizia, negligenza ed errata manovra.

d) Difetti di funzionamento

Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione.

e) Vizi di costruzione

Errori di progettazione, costruzione e montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale.

f) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

g) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità

connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cose danneggiate.

h) Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore GUASTI ALLE MACCHINE determinati da colpa grave.

SEZIONE B: "SOLO FENOMENO ELETTRICO" - codice 852

La Compagnia, nella forma a "valore intero", indennizza i danni materiali e diretti agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature assicurati, collaudati, installati e pronti per l'uso a cui sono destinati, causati esclusivamente da:

Fenomeni elettrici

Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da cause esterne agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i guasti e i danni:

- a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- b) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- c) derivanti da eventi assicurabili nella Garanzia Base dei settori INCENDIO, FURTO E RAPINA della polizza;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
- f) verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
- g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
- h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, uragano, bufera, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno o delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
- l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

GUASTI ALLE MACCHINE

- o) alla mazza battente, al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ad utensileria, a forme, matrici, stampi, nastri di trasmissione, cinghie e quant'altro soggetto a graduale usura, salvo che le parti suddette siano danneggiate in conseguenza di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

- p) i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- q) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

1.3 SCOPERTO PER OGNI SINISTRO

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 250,00, elevato a € 500,00 per le macchine a controllo numerico e/o per elettroerosione e relativo elaboratore di processo.

Nel caso di enti per i quali siano trascorsi più di dieci anni dalla data di costruzione il minimo non indennizzabile per ogni sinistro si intende elevato a € 1.000,00.

1.4 DEPOSITO DI RISERVA

L'assicurazione comprende il deposito di riserva a condizione che la relativa ubicazione sia indicata nella "PARTE B" di polizza.

1.5 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza.

810 SISTEMI DI PROTEZIONE

Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici

hanno i seguenti requisiti:

- sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche e integrazioni;
- sono protetti da scaricatori di sovratensioni con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 III^a edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

- tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

811 MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DI MERCI O PRODOTTI

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. n) della Garanzia Base, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo e nella forma a "primo rischio assoluto", eventuali penali previste nei contratti stipulati con i Clienti, e a questi pagate, per ritardata o mancata consegna di merci o prodotti, in seguito al verificarsi di un sinistro indennizzabile a termine del presente settore di polizza.

Fermo il limite per anno sopra indicato, per singolo evento non verrà indennizzata somma superiore al 5% dell'importo complessivo della fornitura oggetto della mancata o ritardata consegna.

Si intendono escluse le penali dovute:

- a Società le quali, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, collegate o controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- ad un danno suscettibile di riparazione entro 3 giorni lavorativi.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

ELETTRONICA

La garanzia è operante solo se sono indicati la somma assicurata ed il codice 871 nella facciata della «PARTE B»

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

MACCHINE ED ELABORATORI ELETTRONICI PER UFFICIO

I beni adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computers e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, ed ogni altra macchina elettrica o elettronica per ufficio.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, nella forma a "valore intero", indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate, collaudate, installate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

a) Fenomeni elettrici

Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purchè provocati da cause esterne agli apparecchi.

b) Errori dell'operatore

Imperizia, negligenza ed errata manovra.

c) Difetti di funzionamento

Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione.

d) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso

Sono inoltre compresi:

e) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità

connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate.

f) Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore ELETTRONICA determinati da colpa grave.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- b) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- c) derivanti da eventi assicurabili nei settori INCENDIO, FURTO E RAPINA della polizza;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente,

degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

- e) causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
- f) verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
- g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
- h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, uragano, bufera, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno o delle fondazioni, frantumamento, valanga, slavina;
- l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

Sono inoltre esclusi:

- o) i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- p) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

1.3 FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO

La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per sinistro.

1.4 DEPOSITO DI RISERVA

L'assicurazione comprende il deposito di riserva a condizione che la relativa ubicazione sia indicata nella «PARTE B» di polizza.

1.5 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della «PARTE B» di polizza.

801 SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEI DATI MEMORIZZATI SU SUPPORTI

Se i supporti dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia indennizza, fino ad un massimo di € 3.000,00, le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi. L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

802 MAGGIORI SPESE PER MANCATO FUNZIONAMENTO

Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale diretto indennizzabile, che provoca l'interruzione totale o parziale del funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese, necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata, e costituite da:

- uso di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di altri metodi di lavoro;
- utilizzo di servizi effettuati da terzi.

La garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo giornaliero di € 100,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 giorni, per ogni sinistro. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostitu-

zione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

La garanzia è prevista con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.

803 PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Se i programmi in licenza d'uso (per tali intendendosi programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia, fino ad un massimo di € 3.000,00, indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati. L'indennizzo verrà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi.

810 SISTEMI DI PROTEZIONE

Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:

- sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche e integrazioni;
- sono protetti da scaricatori di sovratensioni con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 III° edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

- tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASING

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

VETRI - CRISTALLI - INSEGNE

La garanzia è operante solo se sono indicati la somma assicurata ed il codice 217 nella facciata della «PARTE B»

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

VETRI - CRISTALLI - INSEGNE

Insegne, lastre di cristallo e/o vetro e/o materiale plastico/sintetico sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, nonché specchi il tutto stabilmente collocato in apposite installazioni all'interno o all'esterno dei locali dell'azienda. Sono escluse le cornici, le intelaiature, i supporti e gli oggetti prodotti.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", indennizza i danni materiali e diretti causati da:

a) Rottura di vetri, cristalli, insegne
dovuta a causa accidentale.

Sono comprese:

- le spese di manodopera sostenute per la sostituzione delle cose danneggiate;
- le spese per la ricostruzione di serigrafie, vetrofanie, decorazioni su vetro.

La garanzia copre inoltre:

b) Eventi atmosferici

Rottura dovuta a grandine, vento e urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento.

c) Furto e incendio delle insegne

Rotture delle insegne avvenute in occasione di furto, tentato furto, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi.

d) Colpa grave

I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore VETRI - CRISTALLI - INSEGNE determinati da colpa grave.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a)** causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b)** causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- c)** causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiata, maremoto, frana, smottamento;
- d)** verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori di manutenzione in genere che richiedano la prestazione di operai;
- e)** quali rigature, segnature, screpolature, scheggiature tali da non compromettere la stabilità delle cose assicurate;
- f)** causati da vizi di costruzione o da difettosa installazione;
- g)** non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- h)** causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

1.3 FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO

La garanzia è prestata con una franchigia di € 50,00 per sinistro.

1.4 TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.5 DEPOSITO DI RISERVA

L'assicurazione comprende i vetri, i cristalli e le insegne del deposito di riserva a condizione che la relativa ubicazione sia indicata nella «PARTE B» di polizza.

1.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizze di sicurezza.

1. NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO E RAPINA, GUASTI ALLE MACCHINE, ELETTRONICA, VETRI - CRISTALLI - INSEGNE

1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino il settore FURTO e RAPINA;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
- f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, se garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:

- g) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- h) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

1.2 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO O DI AVVISO

Il Contraente o l'Assicurato, che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

1.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

1.5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

1.6 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) SETTORI INCENDIO, GUASTI ALLE MACCHINE, ELETTRONICA
 - a.1) **per i danni ai locali** si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e

riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;

- a.2) per i danni a macchinari/attrezzature/impianti/arredamento d'ufficio/macchine ed elaboratori elettronici per ufficio,** si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato italiano. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lett. g) della Garanzia Base del settore GUASTI ALLE MACCHINE e all'art. 1.1 lett. e) della Garanzia Base del settore ELETTRONICA.

Resta convenuto che:

- in nessuno dei casi di cui ad **a.1)** e **a.2)** potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
 - il pagamento della differenza tra l'indennizzo, calcolato in base alle condizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia. Purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- a.3) per i danni a merci e prodotti** si stima l'ammontare del danno deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- b) SETTORI FURTO E RAPINA, VETRI - CRISTALLI - INSEGNE**
(secondo il "valore a nuovo" solo se operante l'adeguamento automatico)
- b.1) per i danni al contenuto/vetri - cristalli - insegne** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso;
- b.2) qualora sia operante l'adeguamento auto-**

matico di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali Comuni, esclusivamente per macchinari / attrezzature / arredamento d'ufficio / macchine ed elaboratori elettronici per ufficio, vetri / cristalli / insegne, il valore al momento del sinistro è dato dal costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, con il massimo del doppio del relativo valore determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi od altre cause. Il pagamento della differenza tra l'indennizzo, calcolato in base alle condizioni del presente punto **b.2)**, e il valore effettivo di cui al punto **b.1)**, è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto il rimpiazzo delle cose danneggiate e sempreché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

b.3) per i titoli di credito:

- salvo diversa pattuizione la Compagnia non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo, per essi percepito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

b.4) per gli effetti cambiari:

- l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

1.7 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte, secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ ASSICURATO riportate sul retro della «PARTE B» di polizza, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile).

Se però la suddetta eccedenza risulta:

- inferiore o uguale al 15%, la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale;
- superiore al 15%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.

La percentuale suindicata viene ridotta al 5% in caso di rinuncia all'adeguamento automatico di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali Comuni.

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio assoluto".

1.8 REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO FURTO E RAPINA

In caso di sinistro che riguardi il settore FURTO e RAPINA, le somme assicurate con le singo-

le partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

1.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

1.10 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- € 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi il settore INCENDIO;
- € 5.000,00 in caso di sinistro che riguardi i settori FURTO E RAPINA, GUASTI ALLE MACCHINE, ELETTRONICA.

L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.

2. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

a) **Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Compagnia **entro 3 giorni**, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Compagnia lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;

b) **Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O./R.C.I.)** il Contraente o l'Assicurato deve:

- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò **entro 3 giorni** da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- dare avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale;
- dare comunicazione alla Compagnia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI

La Compagnia assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

3. NORME DEL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA

3.1 OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

a) **Se l'Assicurato riceve un atto** dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, **entro 5 giorni** dal ricevimento, deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di

luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;

- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.

b) Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, **prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa**, deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

c) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.

d) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.

3.2 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia terrà indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

3.3 ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

4. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

4.1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

CONDIZIONI GENERALI COMUNI

1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante fino al limite di € 500,00 annuo per contratto.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c.

3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

8 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

(Salvo rinuncia richiamando la Condizione Particolare **99** nella «PARTE B» di polizza)

Premesso che con:

- indice si intende l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- indice di riferimento annuale si intende l'indice relativo al mese di Settembre dell'anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
- indice data sinistro si intende l'indice relativo al mese precedente la data del sinistro;

si conviene quanto segue:

- nel corso della durata contrattuale le somme, i massimali assicurati ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'indice di riferimento annuale;
- in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l'indice data sinistro e l'indice relativo al mese di scadenza annuale precedente al sinistro;
- la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
- qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, le Parti possono convenire di non procedere all'adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione.



In collaborazione con **EUROP ASSISTANCE SERVICE S.P.A.**
P.zza Trento, 8 - 20135 Milano

ATTIVITÀ NO-PROBLEM è un servizio di assistenza che UNIPOL offre agli Assicurati con la presente polizza "Multirischi dell'azienda".

ATTIVITÀ NO-PROBLEM opera dal momento in cui decorre la copertura assicurativa fino alla scadenza della prima annualità. Ad ogni scadenza successiva UNIPOL si riserva la facoltà di rinnovare ATTIVITÀ NO-PROBLEM mediante apposita segnalazione al Contraente/Assicurato.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero sopraindicato.

Oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a EUROPASSISTANCE MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di polizza preceduto dal codice dell'Agenzia. Questi dati sono riportati sul fronte della polizza e anche sulle quietanze;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza: in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto a ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario **inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi**, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, a: Europ Assistance Service S.p.A. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Qualora venisse accertato il diritto dell'Assicurato al rimborso delle spese sostenute, la Centrale Operativa si impegna a corrispondere le relative somme entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

LIMITI ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del servizio ATTIVITÀ NO-PROBLEM sono fornite non più di tre volte per anno di validità del servizio. Per usufruire dei servizi ATTIVITÀ NO-PROBLEM il Contraente/Assicurato deve essere in regola con il pagamento dei premi di polizza.

DEFINIZIONI

Contraente

La persona che stipula la polizza.

Assicurato

Il titolare dell'attività oggetto della polizza.

Estensione Territoriale

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Prestazioni

Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Centrale Operativa

È la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Unipol S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

In viaggio

Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN IDRAULICO IN CASI D'EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1. Impianto idraulico:

- a. allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri dovuti a guasti di tubature mobili;
- b. mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri dovuti ad interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o a rottura delle tubazioni comuni del fabbricato;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri causati da tracimazione dovuta a rigurgito di fognature, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.

2. Impianto di riscaldamento:

- a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o blocco delle valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua nei radiatori installati nei locali dell'azienda;
con esclusione:
dei sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- b. allagamento provocato da un guasto delle valvole dei radiatori installati nei locali dell'azienda.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'azienda.

da, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

3. INVIO DI UN FABBRO IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o delle saracinesche o dell'impianto di allarme che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

4. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, anche se non rientrante nei punti **1.**, **2.** e **3.**, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso. Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.), che sarà da questi regolato direttamente all'artigiano.

5. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti punti **1 - 2 - 3** oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio subiti dall'azienda, debba rientrare immediatamente, la Centrale Operativa fornirà a proprie spese un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro. Se la Centrale Operativa non ha provveduto direttamente ad organizzare il viaggio, l'Assicurato deve conservare il biglietto per il rimborso. Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

A seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali dell'azienda e ne abbiano compromesso la sicurezza, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dei locali, tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimo di 24 ore, ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'Assicurato avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

7. INFORMAZIONI LEGALI

(in funzione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri informazioni relative a:

- a. Equo canone
Durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto.
- b. Normative legali di locazione
Diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto.
- c. Diritto del lavoro
Contributi, assegni familiari, trattamento di fine rapporto.
- d. D.L. 626/94 - Norme sulla sicurezza
Disposizioni generali, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, requisiti e adeguamenti relativi al luogo di lavoro, applicazioni particolari e specifiche.

può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste.

8. ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

- a) Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse, o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
 - dolo dell'Assicurato.
- b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- c) La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
- d) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
- e) Il diritto alla assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

Norme giuridiche

Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti.

INCENDIO DI LOCALI IN LOCAZIONE

Art. 1588 (c.c.) Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 (c.c.) Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo (. . .). Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 (c.c.) Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Art. 2043 (c.c.) Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2049 (c.c.) Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050 (c.c.) Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 (c.c.) Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 (c.c.) Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 (c.c.) Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

Art. 582 (c.c.) Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 10 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)

Parziale esonero della responsabilità civile del datore di lavoro

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa (. . .).

Art. 11 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)

Azione di regresso dell'Istituto assicuratore contro le persone civilmente responsabili e contro l'infortunio. Azione di surroga verso i terzi responsabili

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'Istituto può altresì esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 20 (D.P.R. 30/6/1965 n. 1124)

Obbligo della tenuta dei libri di matricola e paga

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1892 (c.c.) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a

Norme giuridiche

circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 (c.c.) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 (c.c.) Assicurazione in nome e per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 (c.c.) Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 (c.c.) Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 (c.c.) Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 (c.c.) Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (. . .).

Art. 1914 (c.c.) Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 (c.c.) Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 (c.c.) Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 (c.c.) Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Avvertenza: c.c. = codice civile.

La nostra Compagnia intende fornire le migliori prestazioni possibili ai propri Assicurati. La polizza da lei sottoscritta è stata predisposta per soddisfare le sue necessità assicurative.

Lei potrà inoltre avvalersi dell'esperienza assicurativa degli agenti Unipol per consigli e suggerimenti che le permettano di utilizzare la sua polizza nel modo più vantaggioso per la sicurezza personale e per quella dei suoi beni.

Unipol accantona riserve adeguate per far fronte a tutti gli impegni presi con i propri Assicurati, e le investe in attività produttive e socialmente utili. Il Bilancio annuale è certificato da una primaria Società di revisione.

L'equità e la tempestività dei nostri servizi di liquidazione sono i principali motivi della crescente fiducia mostrata dagli assicurati verso la nostra Compagnia.

Il nostro intento è di migliorare continuamente il servizio da noi prestato; sue eventuali proposte utili a questo scopo o suoi rilievi, possono essere inoltrati a:



“Unipol Risponde”

Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

Tel. 051/5076554





UNIPOL
ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)
Tel. 051 5077111 - Casella postale AD 1705 - Telefax 051 375349 - Capitale sociale € 150.000.000,00
Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201 - R.E.A. 460992
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2542 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 195)
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

